

[...OMISSISS...]

TITOLO VI - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (Art. 22 Comma 4 - c4)

Art. 28 - Iter di attribuzione del bonus docenti

Art. 29 - Criteri generali per l'attribuzione del bonus docenti

Art. 30 - Prerequisiti per l'accesso al bonus

Art. 31 - Individuazione entità del bonus

[...OMISSISS...]

Art. 28 - Iter di attribuzione del bonus docenti

1. Il bonus ha natura di retribuzione accessoria.
2. Sono materia di contrattazione integrativa i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
3. È competenza del Comitato per la valutazione dei docenti l'individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1 comma 129 della L. 107/2015, tenendo conto dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, definiti in sede di contrattazione integrativa.
4. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente i compensi relativi sulla base di motivata valutazione.
5. L'ammontare del bonus per l'a.s. in corso è indicato nel richiamato **Allegato 4**.

Art. 29 - Criteri generali per l'attribuzione del bonus docenti

1. Il bonus, inteso come valorizzazione del personale docente, è rivolto a tutto il personale docente in servizio nell'istituto per l'intero anno scolastico (almeno fino al termine delle lezioni a seguito di incarico conferito entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento) ed è relativo ad attività svolte nell'a.s. di riferimento. Qualora il combinato disposto tra norme legislative e pattizie preveda l'attribuzione al solo personale a tempo indeterminato si farà riferimento solo alla tipologia di posto in esso indicata.
2. Il fondo non è stato istituito per remunerare il maggior carico di lavoro da parte dei docenti, ma è riferito alla valorizzazione di quelle attività che contribuiscono al miglioramento generale dell'Istituto sia dal punto di vista didattico che da quello organizzativo.
3. Le attività per le quali è previsto l'accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento del servizio erogato, l'innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati degli alunni, anche attraverso processi di innovazione e di condivisione di pratiche didattiche / organizzative /formative.
4. La valorizzazione del personale è legata ad iniziative che siano coerenti con i documenti fondamentali della scuola (PTOF, PDM) e condivise dagli organi collegiali. È riferita ad attività attestate anche attraverso la compilazione di strumenti o format appositamente definiti o mediante documentazione fornita dai docenti secondo indicazioni preventive del dirigente scolastico.
5. Alla luce di quanto specificato nella nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 si conviene che l'attribuzione del bonus dovrà avvenire *"non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti"*,
6. La valorizzazione del merito dei docenti non può consistere in un giudizio negativo sull'operato del personale, ma deve invece progressivamente riconoscere l'impegno professionale largamente inteso riferito ad un'idea condivisa e quanto più possibile completa della funzione docente.
7. I criteri specifici, di competenza del Comitato di Valutazione, dovranno valorizzare più aspetti della professionalità docenti per il raggiungimento del bonus. Il particolare si stabiliscono le seguenti percentuali di valorizzazione, nelle tre aree previste dalla legge, dei criteri di valutazione adottati dal Comitato:
 - a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti: **35%**
 - b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: **30%**
 - c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: **35%**

Art. 30 - Prerequisiti per l'accesso al bonus

Prerequisiti per l'accesso al bonus sono:

1. ritenendo la continuità della prestazione una preconditione per la valutazione del merito, non aver superato nel corrente a.s.:
 - a. 60 gg di assenza cumulativi;
 - b. 30 gg. continuativi di assenza (dalle lezioni) a qualsiasi titolo;
2. assenza di provvedimenti disciplinari, pari o superiori alla censura, nell'anno in corso per il corrente a.s. e nei due anni aa.ss. precedenti.
3. Per i docenti a tempo in servizio su più istituti o con orario ridotto, l'eventuale bonus sarà proporzionato al numero di ore di servizio settimanali in relazione al totale attribuibile.

Art. 31- Individuazione entità del bonus

Si stabilisce che:

1. saranno valutate solo attività, funzioni e incarichi svolti nell'a.s. di riferimento;
2. le attività valutate sono quelle ricomprese nelle tre aree previste dalla legge e nelle percentuali indicate nel precedente art. 29;
3. si può avere diritto all'assegnazione del bonus anche se si è in possesso dei requisiti previsti da una sola delle tre aree.
4. il bonus debba essere distribuito in maniera differenziata e più precisamente in due fasce in base ai punteggi stabiliti in sede di attribuzione da parte del Dirigente scolastico;
5. i docenti all'interno della fascia riceveranno tutti la stessa quota e che i docenti rientranti in fasce diverse riceveranno quote diverse: quota base alla seconda fascia e quota doppia alla prima;
6. il numero di docenti a cui andrà attribuito il bonus, fermo restante il limite minimo di punti necessari per l'attribuzione del premio stabilito dal Comitato Valutazione da parte del dirigente scolastico, non può superare il 25% dell'organico dell'autonomia per l'anno in corso e il numero di docenti destinatari del bonus è aumentato nei casi di parità di punteggio nell'ultima posizione della fascia;
7. l'importo delle quote da assegnare sarà determinato con una proporzione matematica in base all'ammontare del fondo assegnato dal ministero e al numero di docenti rientranti in ciascuna delle fasce.
8. in ogni caso, l'ammontare massimo del bonus individuale non può mai superare la somma di 1.200 euro lordo dipendente.